



**UFFICIO DEL REFERENTE  
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA  
PER LA FORMAZIONE DECENTRATA  
CORTE DI APPELLO DI CATANIA SETTORE PENALE**

SECONDO INCONTRO DI STUDIO

Dott.ssa Lina Trovato - sost. Proc. Rep. Catania

30 GENNAIO 2008

**“Ascolto, audizione e testimonianza del minore abusato”.**

L’oggetto del laboratorio -ovverosia l’indagine sull’esperienza giudiziaria della rivelazione del minore abusato- impone di affrontare immediatamente due questioni: a) la prima -di carattere metodologico e definitorio- concerne le diverse modalità di audizione del minore; b) l’altra – di carattere più spiccatamente ermeneutico e tecnico-giuridico- concerne la distinzione tra la capacità ad essere teste e l’attendibilità del teste medesimo.

A) La rivelazione del minore che si sospetta essere oggetto di abuso può essere ricevuta secondo diverse modalità in relazione all’obiettivo dell’interlocutore ed agli effetti dell’interlocuzione.

Si individuano pertanto:

- l’ascolto.

la ricezione incondizionata, non imbrigliata in formalismi tecnico giuridici, finalizzata esclusivamente al conforto *latu sensu* del minore e non avente altro scopo se non la sintonizzazione con i bisogni del minore. Nell’ascolto del minore si assiste: anche in silenzio ed anche al silenzio.

- L’audizione “informale o libera”.

La ricezione condizionata e funzionalizzata all’acquisizione di informazioni al fine di accertare la fondatezza di una notizia di reato e che, pertanto: a) postula l’esistenza di un ruolo autoritativo o comunque di una posizione di preminenza; b) impone la posizione di domande al minore; c) non esclude che possa anche esservi un contrasto con il minore medesimo.

- La testimonianza.

La ricezione funzionalizzata e formalizzata del racconto del minore: impone il rispetto di certe forme (la presenza di soggetti con più ruoli, una determinata sede formale), finalizzata all’accertamento della responsabilità penale di qualcuno (o, recte, all’acquisizione di una prova valida ed utile), impone certe domande escludendone altre in relazione alla tipologia.

B) La seconda questione da esaminare ha ad oggetto non più chi ascolta (e come ascolta), quanto piuttosto il soggetto che racconta: la sua capacità ad essere teste e la valutazione come teste attendibile.

Non c'è dubbio che nei reati sessuali l'attendibilità del teste persona offesa sia proprio il problema di fondo: ma deve essere parimenti chiaro che questo problema può porsi solo allorché non vi siano dubbi sulla capacità ad essere testimone, a raccontare.

Breve rassegna su norme e giurisprudenza al riguardo.

Dovendo idealmente tracciare una successione logica di argomenti, occorre necessariamente partire dall'audizione libera poiché essa costituisce la prima tappa –talvolta anche l'ultima- del procedimento penale relativo a minori abusati, tappa che vede come uditore il P.M., spesso accompagnato dall'esperto, per poi passare ad approfondire la testimonianza.

L'audizione “informale o libera.

Al riguardo vanno esaminati, suggerendo un confronto aperto tra i presenti, alcuni punti:

- a. L'audizione diretta ad opera del Pubblico Ministero.
  - Atto di indagine ineludibile, auspicabile o sconsigliabile?
  - registrazione audio o audio video
  - presenza dell'ausiliario e problemi connessi
- b. La consulenza tecnica sul minore:
  - la scelta del consulente (no se è quello che segue il minore ai minori)
  - la posizione del quesito (la capacità di raccontare –le competenze-; la sussistenza di indizi di abuso alla stregua della scienza utilizzata e la rilevanza endoprocedimentale di questi indizi anche alla stregua della giurisprudenza attuale)
  - le modalità del conferimento dell'incarico (garantito o no)

La testimonianza.

A differenza dell'audizione sino ad ora descritta, la testimonianza funzionalizzata è governata da diverse norme, in primis quelle relative alle domande e, tuttavia, quando si parla di testimonianza del minore abusato si parla statisticamente di incidente probatorio, *giàno bifronte* tra audizione e testimonianza (l'importanza dell'istituto appare di tutta evidenza in tema di minori abusati poiché riesce a soddisfare contemporaneamente due esigenze che si contrappongono dolorosamente nelle indagini: l'esigenza della maggior tutela possibile del minore correlata alla minor esposizione procedimentale e processuale; l'esigenza della acquisizione e cristallizzazione di una testimonianza in movimento, garantendone per quanto possibile la genuinità).

Al riguardo, vanno presi in esame e sottoposti al confronto tra i presenti i seguenti punti:

- le norme di governo della testimonianza del minore-persona offesa
- domande: suggestione vietata e suggerimento consentito.
- doverosità dell'incidente probatorio, epoca e modalità di celebrazione.

➤ la gestione dell'incidente probatorio e la inutilizzabilità dei suoi risultati: le suore del bergamasco e la capacità di mentire dei bambini (tra giurisprudenza e buon senso).

Lina Trovato  
Sost. Proc. Tribunale Catania